



## **Regolamento Assemblee Studentesche**

**(di classe, di Istituto, del Comitato Studentesco)**

Nella seduta del 16 gennaio 2012 il CONSIGLIO D'ISTITUTO

**Visto** il D.L.vo 297/1994 – T.U. in materia d'istruzione- parte prima, titolo 1-  
art.12, art. 13 e art. 14

**Visto** la C.M. 312/1979

**Visto** il regolamento d'Istituto

Delibera l'approvazione del seguente regolamento delle assemblee  
studentesche:

### **Art 1 Diritto di assemblea**

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono costituirsi in un  
Comitato Studentesco.


Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea a livello di classe, di  
istituto e di comitato studentesco, se costituito , secondo le modalità  
prescritte da presente regolamento..

L'attività didattica sarà sospesa per la durata delle assemblee anche per  
consentire agli alunni interessati di parteciparvi.

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione  
democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società,  
in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

### **Art. 2 Assemblee di Classe**

1. L'Assemblea di classe è concessa di norma per una ora mensile e in  
ogni caso non può superare il limite di due ore mensili.





2. Viene richiesta dai rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della classe.

3. La richiesta deve essere firmata, per conoscenza, dagli insegnanti delle ore utilizzate.


4. L'Assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, nella prima o ultima ora di lezione, né nel mese conclusivo delle attività didattiche.

5. La richiesta, comprensiva dell'ordine del giorno, è presentata dai rappresentanti di classe, almeno cinque giorni prima della data di convocazione; va indirizzata al Dirigente Scolastico (o al suo delegato) che, verificati i requisiti di legittimità prescritti dalla Legge, appone la propria firma.

6. Di ogni assemblea va redatto apposito verbale da consegnare al Dirigente il giorno stesso.

### **Art. 3      Assemblea di Istituto**

1. Il Decreto Legislativo n.297 del 1994 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" nella Parte 1<sup>a</sup> - Titolo 1 - art.12 riconosce agli studenti il diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola. L'art. 13 precisa che è consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. Altra Assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali,





culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto

2. L'Assemblea non può essere tenuta nei trenta giorni precedenti la conclusione dell'anno scolastico.


3. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

4. All'Assemblea di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente od un suo delegato, i docenti che lo desiderino con compiti di sorveglianza.

5. L'assemblea è convocata su richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei membri del Comitato studentesco (se costituito) o dal 10% degli studenti, Il Dirigente Scolastico deve verificare che la richiesta abbia i requisiti di legittimità prescritti dalla norma.

6. Le date di convocazione delle assemblee di Istituto devono essere programmate all'inizio dell'anno scolastico e l'ordine del giorno, rispondente alla finalità previste dalla Legge, è presentato almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Nel caso in cui l'assemblea si svolga fuori dall'edificio scolastico il limite è elevato a dieci giorni.. Il Dirigente Scolastico, dopo aver provveduto alle verifiche relativamente all'ordine del giorno, provvede ad apporre sul documento di richiesta la propria firma; una copia di tale documento è depositata agli atti e una copia è affissa all'albo di Istituto

7. 4. L'Assemblea di Istituto, in relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, può svolgersi per classi o corsi paralleli.






7. Per consentire un corretto svolgimento dell'assemblea, i rappresentanti degli alunni nel C. I. il Comitato studentesco (se costituito) nomina un servizio d'ordine e un relativo responsabile, il quale provvederà a consegnare l'elenco dei componenti al Dirigente con un anticipo di almeno due giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea.

8. Vigilanza: Il Presidente dell'Assemblea e il Dirigente Scolastico, garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'Assemblea d'Istituto e l'ordine durante lo svolgimento di questa.

9. Il Dirigente ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

10. Gli studenti che non intendono presenziare all'assemblea studentesca non possono allontanarsi dalla scuola, ma devono restare in aula con un docente.

11. I rappresentanti di classe sono tenuti, il giorno prima, a raccogliere le autorizzazioni e a depennare dall'elenco della classe coloro che non ne sono muniti, quindi presentare tutto al Dirigente o al suo Delegato. Lo stesso elenco sarà aggiornato la mattina dell'Assemblea con le presenze effettive degli alunni dopo l'appello effettuato dai rappresentanti di classe o dal Docente della prima ora se presente. Gli elenchi saranno poi consegnati ai rappresentanti d'Istituto che a loro volta li presenteranno al Dirigente o al suo Delegato. Gli alunni che hanno presentato l'autorizzazione sono





tenuti a rimanere nel luogo di Assemblea fino al termine stabilito. In caso di mancanza di autorizzazione l'alunno è tenuto a rimanere nell'edificio scolastico e a svolgere le normali attività. In caso di assenza, questa deve essere giustificata.

12. Di ogni assemblea va redatto apposito verbale da consegnare al Dirigente il giorno stesso.


#### **Art. 4 Comitato studentesco**

1. Il Comitato studentesco è previsto dal Decreto Legislativo 16.4.94 n. 297 all'art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti.

È costituito da tutti i rappresentanti di classe. È integrato, senza diritto di voto, dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto e l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica: collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.

2. Esso può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto, come previsto dal citato Decreto Legislativo art. 13 comma 5. Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo stesso.

3. Vengono eletti il Presidente e un vice presidente. Il Presidente nomina un Segretario, il cui compito è di redigere i verbali delle sedute. Compito del Presidente del Comitato è garantire l'esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle riunioni.





4. Il Presidente del Comitato Studentesco esercita le funzioni di Presidente dell'Assemblea e ha il compito di preparare le riunioni del Comitato e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte.

5. Nessuna delega può essere data a tempo indeterminato al Presidente o ad altri. Il Presidente presiede le riunioni del Comitato studentesco; concorda col Dirigente gli orari di convocazione e, se necessario, le integrazioni all'ordine del giorno.

Il Presidente rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all'Istituto e con gli enti esterni (associazioni, istituzioni, etc.).

6. Il Comitato Studentesco può nominare delle commissioni di lavoro.


7. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi. In caso di mancata convocazione, il Comitato può sollecitarla al Presidente, tramite richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei suoi componenti.

E' consentita una sola riunione al mese in orario di lezione, per un massimo temporale di 8 ore in un anno scolastico.

8. Il Comitato può essere convocato dal Presidente, da 1/3 dei rappresentanti di classe o anche dal Dirigente Scolastico, ma esclusivamente per comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente

9. Le sedute convocate su richiesta del Dirigente Scolastico non sono computate nel monte ore assegnato.

10. L'ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni scolastici di preavviso. In casi di urgenza il limite dei giorni di preavviso è ridotto a 3.





11. In caso di necessità di convocazione da parte del Dirigente Scolastico, questo preavvisa il Presidente del Comitato Studentesco, che ha la facoltà di integrare con proprie proposte l'ordine del giorno anche al di fuori dei limiti temporali previsti.

12. La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco fa parte degli impegni ufficiali dei rappresentanti di classe e va tenuta presente nella programmazione didattica. Gli assenti dovranno presentare giustificazione al Presidente.

13. Di ogni assemblea va redatto apposito verbale da consegnare al Dirigente il giorno stesso.

#### **Art 5 Sorveglianza dei docenti**

1. I docenti in servizio sono tenuti a svolgere compito di sorveglianza. Essi debbono rispettare l'orario di servizio e non potranno lasciare l'Istituto fino a che sono presenti gli studenti.

2. I docenti hanno l'obbligo della regolare presa di servizio, anche nel caso in cui, il rispettivo orario, inizi dopo il termine dell'assemblea.

#### **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia al T.U. 297/1994 in materia di istruzione, alla normativa vigente e a tutte le delibere del Consiglio di Istituto, approvate e non abrogate.

